



PROV. 36/2020

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9 (“ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “);
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 “);
visto il Decreto-Legge 8 marzo 2020 n. 11 (“ Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria “);
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale “);
visto il provvedimento n. 27 dell'11-3-2020 emesso da questa Presidenza in esecuzione della normativa sopra citata;
vista la Direttiva emanata pure da questa Presidenza con provvedimento n. 34 in data 16-3-2020 ad integrazione del menzionato provvedimento dell'11-3-2020;
visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “);
rilevato che, ai sensi dell'art. 83, comma 5 di tale ultimo Decreto (il quale, al comma 22, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11), nel periodo di sospensione dei termini normativamente rideterminato come decorrente dal 9 marzo e fino al 15 aprile 2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) ed h) di cui al Decreto medesimo;
ritenuto, pertanto ed alla luce di quanto sopra, opportuno indicare le misure organizzative da adottarsi, quanto al Tribunale di Ascoli Piceno ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, per la trattazione dei vari affari giudiziari non oggetto di sospensione (così come delineati all'art. 83, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e già sostanzialmente puntualizzati e chiariti nella Direttiva in data 16-3-2020 di questa Presidenza) per il periodo dalla data odierna al 15-4-2020, il tutto nell'ottica di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare gli assembramenti all'interno dei due Uffici giudiziari di cui sopra e contatti ravvicinati tra le persone;

DISPONE

Ad integrazione e parziale sostituzione, per le parti incompatibili, dei propri provvedimenti nn. 27 e 34 rispettivamente in data 11-3-2020 e 16-3-2020:

- Adottarsi, per l'attività giudiziaria non sospesa ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, presso il Tribunale di Ascoli Piceno e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, per il periodo decorrente dalla data odierna al 15-4-2020, le seguenti misure organizzative:
 - 1) Tutte le udienze civili e penali fissate nel periodo dalla data odierna al 15-4-2020 presso i due Uffici di cui sopra saranno rinviate, con provvedimento da emettersi (in via telematica, quanto al Tribunale e su supporto cartaceo, quanto al Giudice di Pace) o in via cartacea da

parte del singolo magistrato interessato o, a seconda dei casi, dal Presidente del Collegio e da comunicarsi in via telematica da parte della cancelleria di volta in volta competente, a data successiva al 15 aprile 2020;

2) Fanno eccezione al principio di cui al punto 1) i seguenti procedimenti:

SETTORE CIVILE-LAVORO

- Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (espressione quest'ultima da interpretarsi, in relazione alle finalità generali di tutela igienico-sanitaria e di prevenzione delle possibilità di contagio stabilite in tutto il D.L. n. 18/2020, secondo i criteri restrittivi fissati nella Direttiva richiamata nella parte motiva);
- Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (espressione quest'ultima da interpretarsi, in relazione alle finalità generali di tutela igienico-sanitaria e di prevenzione delle possibilità di contagio stabilite in tutto il D.L. n. 18/2020, secondo i criteri fissati nella Direttiva richiamata nella parte motiva);
- Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- Procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- Procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194;
- Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- (per l'Ufficio del Giudice di Pace anche) Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea;
- Tutti i procedimenti, in generale ed a qualunque materia appartengano, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in tal caso, preferibilmente ad istanza di parte, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio giudiziario o da un suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del Presidente del Collegio, egualmente non impugnabile);

SETTORE PENALE

- Udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- Udienze nei procedimenti in cui sia pendente la richiesta o siano applicate (e in atto) misure di sicurezza detentive;
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute (salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354), udienze nei procedimenti in cui siano applicate misure cautelari (ancora in atto) o di

sicurezza (ancora in essere), quando, in tutti tali casi, i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda;

- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (la dichiarazione di urgenza è fatta, in tal caso, dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);
- 3) tutte le udienze penali pubbliche da trattarsi nel periodo suddetto verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472, comma 3 c.p.p. e lo stesso avverrà per le udienze civili pubbliche, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;
- 4) nelle udienze civili da trattare presso la sede dei due Uffici nel periodo dalla data attuale al 15-4-2020 dovrà essere fissato un numero contenuto di procedimenti civili, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno venti minuti e con previsione che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo i difensori e le parti interessati, nonché, laddove necessario, i testi, il CTU ed i CT di parte, con l'accortezza che tra ciascuna persona debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un metro; le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere svolte, ove tecnicamente possibile, anche mediante collegamento da remoto attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, così come disposto dal Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati con nota del 9-3-2020 (o di altro applicativo autorizzato), curando, in ogni caso, il magistrato o il collegio che l'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e facendo comunicare, prima dell'udienza, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero (se sia prevista la sua partecipazione) giorno, ora e modalità del collegamento; le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno, previa preventiva informazione data dal magistrato ai difensori medesimi per il tramite della cancelleria o telematicamente, essere svolte anche mediante il mero scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione, anche fuori udienza, del provvedimento del giudice e relativa comunicazione, per via telematica, alle parti;
- 5) nelle udienze penali da trattare nel periodo dalla data attuale al 15-4-2020, ferma l'applicazione, come sopra detto, dell'art. 472, comma 3 c.p.p., la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dovrà essere assicurata, ove possibile e previ gli opportuni avvisi e disposizioni operative, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12 del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18; nelle udienze penali da trattare, inoltre, dovrà essere fissato un numero contenuto di procedimenti, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato o collegio dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione dei procedimenti, con distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno un'ora e con previsione che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo tutti i difensori interessati, le eventuali parti interessate (nel caso ordinario della videoconferenza o collegamento analogo, solo gli eventuali coimputati

liberi del o dei detenuti o dei soggetti a misura cautelare o di sicurezza e le eventuali parti civili), nonché, laddove necessario e a turno, i testi, il perito, i CT di parte ed eventualmente l'interprete, con l'accortezza che tra ciascuna persona presente nell'aula debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un metro;

- 6) nel periodo decorrente dalla data odierna fino a tutto il 15 aprile 2020 i magistrati del Tribunale di Ascoli Piceno, togati ed onorari, nonché i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, dovranno trattare presso la sede di lavoro solo gli affari urgenti, quali normativamente previsti ed indicati al punto 2) di cui sopra, ricadenti sul loro ruolo o comunque a ciascuno tabellarmente assegnati, ivi compresi gli affari dichiarati urgenti (ai sensi dell'ultima parte di cui alla lett. a del comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e di cui alla lettera c del comma 3 del medesimo Decreto-Legge), comunicando preventivamente l'elenco di tali affari alle cancellerie interessate, in modo che possano, a loro volta, comunicarlo agli addetti al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso;
- 7) tutti i magistrati di cui al punto 6), nei giorni in cui non siano chiamati a trattare gli affari definiti normativamente o comunque dichiarati come urgenti ai sensi della normativa in precedenza indicata, potranno continuare a svolgere la propria attività anche da remoto, a meno che non debbano comporre dei collegi destinati alla trattazione di alcuno dei predetti affari indicati o dichiarati come urgenti;
- 8) **tutti i magistrati togati sono espressamente incaricati di relazionarsi con i rispettivi GOP in affiancamento per ogni possibile chiarimento o confronto di carattere operativo e pratico, nonché di sovrintendere, in qualità di titolari dei relativi ruoli, alla organizzazione e gestione concreta dei ruoli e, più in generale, dell'attività dei medesimi GOP, i quali ultimi, a loro volta, devono previamente concordare e discutere con i togati cui sono rispettivamente affiancati ogni questione controversia o dubbia che possa porsi o sorgere in ordine alla gestione ed allo svolgimento delle loro udienze (ad esempio, in ordine alla valutazione di " urgenza " di un determinato procedimento, etc.), in relazione ai dettami della normativa emergenziale sopra richiamata;**
- 9) tutti i magistrati di cui al punto 6) addetti al settore civile e lavoro, inoltre e peraltro, sono tenuti a consultare, in vista di ciascuna udienza, il proprio ruolo con congruo anticipo, ad adottare, in via telematica, i provvedimenti di rinvio (per quelli collegiali con firma anche del Presidente del Collegio) e a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta, congruamente prima del giorno dell'udienza, un elenco dei fascicoli concernenti i procedimenti da rinviare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti rinviati al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico ai due Uffici;
- 10) i magistrati di cui al punto 6) addetti al settore penale, a loro volta, sono tenuti a consultare, con congruo anticipo ed in vista di ciascuna udienza, i fascicoli penali loro assegnati e a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta (per quelli collegiali d'intesa con il Presidente del Collegio), congruamente prima del giorno dell'udienza, i fascicoli concernenti i procedimenti da rinviare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti che, per ogni udienza, saranno rinviati al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico ai due Uffici;
- 11) **chiunque** intenda accedere, nel periodo di cui al punto 6), alle sedi degli Uffici pure ivi indicati è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente incaricati la propria identità ed un proprio documento di riconoscimento e ad indicare il numero di procedimento per il quale chiede di accedere ai locali dell'Ufficio onde consentire di verificare se quel determinato procedimento rientri o meno tra quelli per i quali sia prevista, come da elenco previamente fornito, la trattazione in ogni singola giornata, con conseguente divieto di accesso a coloro che non siano interessati ad alcun procedimento o che siano

interessati a procedimenti già rinviati d'ufficio e con limitazione, in ogni caso, dell'accesso alle sole parti e difensori per gli eventuali procedimenti da rinviare in udienza e, per quelli da trattare in via di urgenza, anche ai terzi (testi, periti, interpreti) eventualmente chiamati, di necessità, a partecipare alla singola specifica udienza, in quest'ultimo caso a turno e con i necessari contingentamenti in modo da evitare assembramenti vicino all'aula di udienza medesima o in altri luoghi all'interno dell'Ufficio;

- 12) Gli avvocati e, in genere, l'utenza che debbano compiere, all'interno degli Uffici di cui al punto 1), un qualsiasi altro atto o adempimento non di udienza sono tenuti a prendere, anche per via telefonica o telematica, previo apposito appuntamento (giorno, ora) con la relativa cancelleria di interesse e ad indicare, all'atto dell'accesso, al personale del Servizio di Sicurezza l'ufficio di cancelleria ove siano diretti ed il tipo di atto o adempimento per il quale chiedano l'accesso, onde consentire gli opportuni controlli e raffronti prima di consentire l'accesso medesimo e durante tale accesso.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso l'Ufficio, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, al Dirigente amministrativo in sede e a tutte le Cancellerie dei due Uffici di cui sopra.
Ascoli Piceno, 19-3-2020.

Il Presidente del Tribunale
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno
(dott. Luigi Cirillo)

